



Spettabile

**Consob**

DIVISIONE STUDI GIURIDICI  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

Roma, 15 novembre 2010

**OGGETTO: Consultazione sul “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.”**

*Spettabile Autorità di Vigilanza,*

a nome di AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, manifesto vivo apprezzamento per l’iniziativa volta a sottoporre a consultazione il documento di cui all’oggetto e ringrazio per l’opportunità offerta di partecipare al confronto.

Preliminarmente ai rilievi di merito sulle emanande disposizioni di vigilanza, la scrivente Associazione esprime un giudizio positivo sulle finalità e sulle misure da esse individuate.

Rimettiamo in allegato le nostre osservazioni (frutto soprattutto dei lavori della Commissione Compliance) e cogliamo l’occasione per fare rimando al nostro *Libro Bianco sulla normativa antiriciclaggio*, già a Vostre mani, ove sono registrate proposte concernenti gli altri profili della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Onorati di poter condividere con codesto Istituto le nostre riflessioni su un intervento normativo di indubbia rilevanza, restiamo a completa disposizione per fornire i chiarimenti che dovessero essere necessari e porgiamo i migliori saluti.

*Il Presidente*

PROF. AVV. RANIERI RAZZANTE

*Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio*

*Roma, Via Tanaro 24 - 00198*

*Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399*

[www.airant.it](http://www.airant.it)

[segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)



## CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'azione di prevenzione e di contrasto del riciclaggio si esplica attraverso presidi volti a garantire la conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette.

Il dovere di *collaborazione attiva* poggia sulla predisposizione di adeguati sistemi organizzativi da parte dei destinatari della normativa, modulati in ragione delle specificità dimensionali ed operative. La convergenza della disciplina antiriciclaggio con la regolamentazione prudenziale, il principio di proporzionalità e l'approccio risk-based rimettono all'autonomia dei destinatari l'adozione di politiche, procedure e sistemi di controllo finalizzati alla realizzazione di un modello organizzativo proprietario incardinato sulla valutazione interna del rischio.

Fermo restando che la normazione "per principi" risponde pienamente alle logiche della nuova vigilanza prudenziale, poiché volta a salvaguardare l'autonomia decisionale degli obbligati, si ritiene che taluni passaggi del documento sottoposto a consultazione possano essere maggiormente circostanziati per assicurare un corretto sviluppo dell'ermeneutica giuseconomica e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di contenimento del rischio di riciclaggio.

Atteso, infatti, che l'autodeterminazione di cui gode ogni destinatario della normativa implica maggiore responsabilità, la chiarezza degli obiettivi e delle linee guida espressi nel documento rappresenta un imprescindibile riferimento per la strutturazione di un sistema organizzativo che si dimostri adeguato nel momento della verifica da parte delle Autorità di vigilanza.

Si formulano di seguito alcune osservazioni volte a comprendere il significato di talune disposizioni contenute nel documento che appaiono generiche o imprecise oltre la misura ritenuta coerente con le finalità, affinché si possa ridurre quel margine di discrezionalità degli obbligati che rischia di trasformare la *self-regulation* in mero arbitrio interpretativo.

**Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio**

Roma, Via Tanaro 24 - 00198

Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399

[www.airant.it](http://www.airant.it)

[segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)



## OSSERVAZIONI

In ordine ai richiami effettuati dal documento in consultazione agli organi con funzioni di amministrazione e con funzioni di controllo non si ritiene di dover rilevare alcunché. Ciò sulla scorta del fatto che nel punto 3.2 (pagg. 6 e 7) del documento tali organi sono definiti con precisione ed in modo da non poter ingenerare nei soggetti obbligati fraintendimenti interpretativi. La chiara individuazione degli organi *de quibus*, difatti, garantisce la circoscrizione dei soggetti interessati ed allo stesso tempo concede una certa discrezionalità operativa ai destinatari, i quali devono necessariamente calibrare la struttura organizzativa in ragione delle proprie peculiarità.

\*\*\*\*\*

In ordine al punto 3.2.3 del documento (pagg. 9 e 10), laddove si parla dell'organismo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001, si rilevano due aspetti.

In primo luogo s'invita ad una ulteriore riflessione sull'espressione secondo cui l'organismo di vigilanza "*contribuisce in via preventiva alle definizioni del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice penale*".

Le attribuzioni dell'OdV riguardo al modello di organizzazione possono così essere brevemente sintetizzate:

- disamina sull'adeguatezza del modello, ossia sulla reale capacità di prevenire i comportamenti vietati dal decreto;
- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello adottato;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento del modello, nell'ipotesi in cui si rendano necessarie correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

Come noto, l'OdV si distingue per autonomia di iniziativa ed indipendenza. Ciò comporta che non siano attribuiti a questo compiti che, rendendolo partecipe di decisioni operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

Il periodo in esame, invece, pare attribuire all'OdV il compito di redigere in prima battuta il modello. Questa attribuzione non è mai stata formalizzata né nel decreto 231/01 né negli interventi normativi ad esso complementari proprio in considerazione delle caratteristiche summenzionate che qualificano l'organismo. La disposizione in esame, dunque innovativa, pare tuttavia attagliarsi meglio alla esigenza di collaborazione attiva delle aziende chiamate a contenere il "rischio riciclaggio", pure contemplato dalla normativa *de qua*.

In secondo luogo si richiama l'attenzione su altra espressione utilizzata sempre nell'ambito del punto 3.2.3 (pag. 10) del documento in consultazione: "*L'art. 52 del d.lgs. 231/2007 prevede che*

*Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio*

*Roma, Via Tanaro 24 - 00198*

*Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399*

[www.airant.it](http://www.airant.it)

[segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)



*l'organismo di vigilanza sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel medesimo decreto e a effettuare le prescritte segnalazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze"*<sup>1</sup>.

Premettendo che già molti sono i dubbi interpretativi degli operatori riguardo alla norma summenzionata, si rileva come il comma 2 dell'art. 52 parla sempre espressamente di comunicazione e non di segnalazione. Al fine, dunque, di fugare ulteriori dubbi dei destinatari sul punto si ritiene opportuno che il termine "segnalazioni" sia modificato in "comunicazioni".

Con il termine "segnalazione", infatti, il D.lgs. 231/2007 indica esclusivamente l'adempimento (cardine della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo) della segnalazione di operazioni sospette come disciplinato dagli artt. 41 e ss. del decreto stesso. Nessun obbligo di segnalazione è imposto dal decreto antiriciclaggio all'organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/01.

Sempre in merito alla verifica dei modelli organizzativi si evidenzia l'opportuna introduzione, nell'ambito dei compiti affidati alla nuova funzione antiriciclaggio (punto 3.3.2.2, pag. 11, del documento), del dovere di "*verificare l'idoneità dei modelli organizzativi e delle procedure adottati e proporre le opportune modifiche organizzative e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio degli stessi rischi*". Anche in questo caso trattasi di norma mai prevista prima in documenti ufficiali ma che pare in linea con le finalità sia del decreto antiriciclaggio che del D.lgs. 231/01. L'interdisciplinarietà della materia richiede la collaborazione di tutte le funzioni aziendali interessate. Non sembra, fra l'altro, che questa previsione possa in qualche misura minare l'autonomia e l'indipendenza dell'organismo di vigilanza.

\*\*\*\*\*

Nulla si ritiene di dover osservare sulla istituzione della nuova funzione antiriciclaggio e del responsabile di tale funzione (pagg. da 10 a 13). Le disposizioni, infatti, paiono in linea con i principi espressi nel decreto 231/2007 nonché con quanto già previsto nel documento della Banca d'Italia recante "*Disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231*", provvedimento non ancora emanato definitivamente dalla Autorità ma del quale si è chiusa la pubblica consultazione in data 30 marzo 2010.

Ben circostanziate paiono le disposizioni previste con riguardo al Delegato alle segnalazioni di operazioni sospette (punto 3.3.4, pag. 14, del documento in consultazione). A parte l'opportuno richiamo alla specifica norma del D.lgs. 231/2007 (art. 44, comma 2), nodale risulta la previsione secondo cui "*la delega per la valutazione e le trasmissioni delle segnalazioni pervenute può essere*

---

<sup>1</sup> Sull'art. 52 ci si consenta di rinviare a R. Razzante, *L'art. 52 d.lgs. 231/2007: l'equivoco degli organi "incaricati" del controllo di gestione*, in "La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", n. 2/2009, 133 ss.



*attribuita al responsabile della funzione antiriciclaggio, purché la funzione non sia stata esternalizzata*". L'appropriato riferimento all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio evidenzia con precisione l'unico caso in cui il delegato ex art. 44, comma 2, D.lgs. 231/07 non possa coincidere con il responsabile della funzione antiriciclaggio. In tutti gli altri casi, evidentemente, la delega potrà essere attribuita (anche solo per snellire le procedure) al responsabile della funzione.

\*\*\*\*\*

In ordine all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio, si rileva come il documento posto in consultazione faccia riferimento a "*soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza*" (pag. 13), senza portare esempio alcuno di tali soggetti. Si domanda, pertanto, a codesta Autorità, di confermare che il contratto di esternalizzazione possa essere stipulato anche con le società di consulenza in possesso dei requisiti previsti dalle emanande disposizioni.

Si ritiene, infatti, che la linea di confine che divide il contratto di esternalizzazione ed il contratto di consulenza sia assai labile su queste materie. Sul piano squisitamente giuridico, peraltro, pare non vi siano elementi per distinguere il contratto (rubricato) di esternalizzazione e l'accordo per la prestazione di servizi di analogo contenuto che si potrebbe stipulare con un consulente legale o con una società di consulenza.

Ogniquale volta le prestazioni siano contrattualmente definite in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, in forza di adeguato *service level agreement*, l'obbligato dotato di idonei requisiti di professionalità, autorevolezza ed indipendenza potrà appellarsi come *outsourcer*.

Siamo dunque portati a ritenere che, nella sostanza, la differenza fra un contratto di esternalizzazione ed un contratto di consulenza professionale stia solo nel *nomen iuris*, tenuto conto che il contratto di esternalizzazione, innominato nel codice civile, risulta nei fatti tipizzato dalla normativa settoriale.

Prof. Avv. Ranieri Razzante

**Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio**

Roma, Via Tanaro 24 - 00198

Tel. +39 0697617400 - Fax +39 068417399

[www.airant.it](http://www.airant.it)

[segreteria@airant.it](mailto:segreteria@airant.it)